



Originale ordinanza € 80,00

Totale spese € 80,00

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Guido CARLINO

Presidente

Gioacchino ALESSANDRO

Giudice

Gaspere RAPPA

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 375/2020

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **66780** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Esaminati gli atti ed i documenti di causa

Uditi nella pubblica udienza del 01 luglio 2020 il relatore, Gaspere Rappa, il

Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale,

Simonetta Ingrosso; non costituiti i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 07 ottobre 2019, ritualmente notificato,

la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in

giudizio il Sig. _____ e il Sig. _____

all'epoca dei fatti consiglieri comunali di Campobello di Mazara, per sentirli

condannare al pagamento in favore del citato Comune della somma

complessiva di euro 92.000,00 a titolo di danno all'immagine, di cui euro

50.000,00 a carico di _____ ed euro 42.000,00 a carico di _____

_____, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento

delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dall'informazione *ex art. 129*,

comma 3-*bis*, delle disposizioni di attuazione c.p.p., con cui la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Marsala comunicava che i consiglieri

comunal _____ erano stati tratti in arresto nella quasi flagranza

del reato per avere, in data 9 giugno 2010, concorso in concussione in

pregiudizio di un imprenditore, costretto a consegnare loro tre assegni

dell'importo di settemila euro ciascuno non recanti l'indicazione del

beneficiario per superare gli ostacoli frappostigli dal consiglio comunale di

Campobello di Mazara nell'approvazione di un progetto di modifica di una

lottizzazione edilizia relativa alla costruzione di una struttura alberghiera. Con

la stessa comunicazione era trasmessa l'ordinanza con cui il G.I.P. del

Tribunale di Marsala convalidava l'arresto e disponeva la custodia cautelare

in carcere per il Di Natale e gli arresti domiciliari per il Napoli.

Dopo il rinvio a giudizio, i due imputati _____ venivano

condannati dal Tribunale di Marsala con sentenza del 09.02.2015 alla pena

della reclusione rispettivamente di tre anni e sei mesi per il _____ e di due

anni per il _____, perché ritenuti colpevoli della condotta contestata, la quale

veniva riqualificata *in melius* nella nuova fattispecie *ex art. 319-quater c.p.*,

introdotta dall'art. 1, co. 75, lettera i), legge 190/2012, che ha ricondotto le condotte induttive previste nella previgente fattispecie incriminatrice della concussione *ex art.* 317 c.p. nell'ambito del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Oltre alla pena della reclusione i due imputati erano condannati in solido alle statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite, fra cui il pagamento a favore del Comune di Campobello di Mazara della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dallo stesso.

La sentenza di condanna veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 2231/2018 divenuta irrevocabile, in data 08.09.2018 per il _____ e in data 13.03.2019 per il _____ a seguito del rigetto del ricorso da parte della Cassazione.

Secondo l'attività istruttoria condotta dall'Ufficio requirente la natura dei fatti accertati in sede penale e il *clamor fori*, per il quale sono stati allegati diversi articoli di stampa, avevano prodotto un danno all'immagine del Comune di Campobello di Mazara.

Il P.M. contabile, quindi, invitava a dedurre il _____ e, in assenza di controdeduzioni preprocessuali, promuoveva il presente giudizio, richiedendo la condanna dei due convenuti al pagamento della somma sopra citata a titolo di danno all'immagine, che veniva quantificato considerando la soglia minima di rigore prevista dall'art. 1, co. 1-*sexies* della L. 20/1994, introdotto dalla L. 190/2012 e gli indicatori di lesività elaborati dalla costante giurisprudenza contabile.

Il _____ non si sono costituiti in giudizio, nonostante la notifica dell'atto di citazione si sia ritualmente perfezionata, così come

quella del decreto di fissazione di udienza e del decreto di rinvio di udienza.

All'udienza del 01 luglio 2020, il Pubblico Ministero, S.P.G. Simonetta

Ingrosso, ha chiesto, in primo luogo, di dichiarare la contumacia dei convenuti

e ha poi confermato l'atto di citazione, chiedendo l'integrale accoglimento

delle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento a carico dei convenuti

nella loro qualità, all'epoca

dei fatti, di consiglieri comunali di Campobello di Mazara, della responsabilità

amministrativa per il danno all'immagine del Comune di appartenenza,

quantificato dal P.M. contabile in euro 92.000,00, in conseguenza

dell'avvenuta consumazione in concorso da parte degli stessi del reato di

induzione indebita a dare e promettere utilità, accertato con sentenza passata

in giudicato.

2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti

, ai sensi dell'art.93 del codice di

giustizia contabile (c.g.c.), approvato con D.lgs. 174/2016.

I predetti convenuti, infatti, non si sono costituiti in giudizio, benché citati

con atto ritualmente notificato.

3. Questo Collegio innanzitutto deve accertare d'ufficio se ricorrono i

presupposti per la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa

per il danno all'immagine da parte della Procura regionale.

3.1 I convenuti, in sede penale, sono stati condannati in solido anche al

risarcimento dei danni subiti dal Comune di Campobello di Mazara,

quantificati nella somma di euro 15.000,00.

Costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, condivisa dalla Corte dei conti, che *“la giurisdizione contabile e la giurisdizione penale sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell’azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato ... nel senso che l’azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei conti, solo a condizione che l’ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni”* (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. 2, n. 41012/2018, Cass. Sez. 6, nn. 35205/2017 e 48603/2017).

Per le condotte oggetto del presente giudizio, non essendoci stata in sede penale alcuna condanna definitiva dei convenuti al risarcimento integrale a favore del Comune di Campobello di Mazara del danno all’immagine, il Collegio non ravvisa alcun effetto preclusivo del giudicato formatosi in quella sede per la proponibilità dell’azione contabile per il danno all’immagine.

3.2 Accertata l’assenza di effetti preclusivi del giudicato penale, va rilevato ora se ricorrono gli specifici presupposti previsti dal legislatore per l’esercizio da parte delle Procure regionali della Corte dei conti dell’azione per il danno all’immagine, in quanto ai sensi dell’art. 51, co. 6, c.g.c. *“la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio”*.

Questa previsione normativa, ai sensi dell’art. 2, co. 1, Allegato 3, c.g.c., trova applicazione nel presente giudizio in quanto, anche se le condotte illecite alla base della domanda attorea sono anteriori (novembre 2010), la relativa

istruttoria di responsabilità erariale era in corso alla data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016).

L'accertamento in questione richiede un inquadramento ordinamentale della figura del danno all'immagine alla Pubblica Amministrazione, la cui risarcibilità inizialmente ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nell'art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge, ha positivizzato tale lesione, prevedendo che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”*. Tale norma, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti, sent. n. 8/2015/QM dove, in accoglimento dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2010, è stato deciso che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (*Delitti contro la Pubblica Amministrazione*).

La disciplina legislativa ha voluto, quindi, circoscrivere il catalogo dei delitti per i quali è ammessa la risarcibilità del danno all'immagine della P.A., stabilendo nell'art. 17, co. 30-ter, terzo periodo, D.l. 78/2009 come convertito

in legge, la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali posti in essere in violazione delle richiamate condizioni.

Tale disciplina è stata oggetto di una parziale trasformazione da parte del codice di giustizia contabile, il quale, pur lasciando invariato l'art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009 contenente i predetti limiti per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001, cui il sopraddeito testo rinviava per individuare il catalogo dei reati considerati fonte di danno all'immagine della P.A., e ha previsto che, quando le disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal c.g.c., il riferimento agli istituti previsti da quest'ultime deve essere inteso come operato ai corrispondenti istituti disciplinati dal codice di giustizia contabile.

La nuova disciplina del danno all'immagine ha, quindi, mantenuto i limiti della proponibilità del danno all'immagine già previsti dall'art. 17, c. 30-ter, secondo periodo, del D.l. 78/2009, abrogando però la norma a cui questa disposizione legislativa rinviava per circoscrivere i delitti per i quali era azionabile il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Questa stratificazione normativa ha determinato nella giurisprudenza contabile lo sviluppo di due diversi orientamenti, uno che riconosce il perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno all'immagine riferiti ai soli delitti contro la P.A. previsti dall'art 314 all'art. 335-bis c.p. (cfr. C. conti, Sez. giur. III Appello, n. 66/2020, C. conti, Sez. giur. Toscana, nn. 174/2018 e 393/2019) e l'altro che ritiene ampliati i predetti limiti a tutti i reati commessi a danno della P.A. accertati con sentenza irrevocabile di condanna (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. siciliana, nn. 280/2018 e 449/2018, C. conti, Sez.

giur. I App., n. 121/2018; C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 16/2018, C. conti Sez. giur. App. Reg. Siciliana, n. 183/2016).

Da questo dibattito giurisprudenziale, di cui è stata investita anche la Corte costituzionale che, con sentenza n. 191/2019, ha dichiarato l'inammissibilità della relativa questione, e che è foriero di ampie ricadute sull'attività giurisdizionale della Corte, è possibile prescindere in questo giudizio, atteso che la sentenza irrevocabile di condanna penale, la quale è stata oggetto dell'atto di citazione della Procura regionale, riguarda il reato previsto dall'art. 319-ter del c.p. (*induzione indebita a dare e promettere utilità*), che rientra nel ristretto catalogo dei delitti contro la P.A. già previsto dal legislatore per l'esercizio dell'azione per il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Delineata la disciplina per l'accertamento della responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. il Collegio ritiene che nella fattispecie in giudizio sussistano le condizioni di procedibilità, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, avendo la Procura regionale esercitato l'azione per danno all'immagine nei confronti dei due convenuti, legati nella qualità di consiglieri comunali da un rapporto di servizio onorario con il Comune di appartenenza e condannati con sentenza penale definitiva per il reato previsto dall'art. 319-quater c.p.

4. Con riferimento al merito, il Collegio deve ora scrutinare l'esistenza dei presupposti della contestata responsabilità amministrativa per il danno all'immagine del Comune di Campobello di Mazara.

4.1 In particolare, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile nel presente giudizio sia la ricorrenza del rapporto di servizio

tra i convenuti e l'Amministrazione danneggiata (cfr. C. Conti, Sez. giur. Campania, n. 113/2017; C. conti, Sez. giur. Piemonte, n.199/2016, C. conti, C. conti, Sez. giur. Veneto n. 85/2016 e C. conti, Sez. giur. II App., 489/2013), sia la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dal P.M., sia la loro riconducibilità a titolo di dolo ai convenuti, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di induzione indebita a dare e promettere utilità, con sentenza d'appello n. 2231/2018, divenuta irrevocabile in data 08.09.2018 per il Napoli e in data 13.03.2019 per il Di Natale.

L'art. 651, co. 1, c.p.p., statuisce, infatti, che *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”*.

La definitività della condanna in sede penale, dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale, in quanto in forza della predetta norma *“che costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni*

statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. siciliana, nn. 375/2019 e 181/2020).

4.2. Tanto premesso, in considerazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità occorre verificare se la condotta addebitata ai convenuti abbia determinato anche un danno all'immagine del Comune di Campobello di Mazara.

Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina contabile, consiste nel grave nocumento arrecato al prestigio e alla personalità pubblica della P.A. in conseguenza della condotta illecita dell'agente pubblico ad essa legato da un rapporto di servizio. Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. e in dispregio delle specifiche funzioni assegnate e delle connesse responsabilità si traduce, infatti, *“in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata”* (Corte conti, SS.RR. giur. n. 10/QM/2003).

In particolare, il danno all'immagine si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento (C. conti, Sez. giur. Toscana, n. 74/2018).

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori *ex art. 115, co. 2, c.p.c.* e alle presunzioni *ex art. 2727 e ss. c.c.* Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita dall'agente pubblico (Corte conti, Sez. giur. Reg. siciliana, sent. nn. 979/2012 e 819/2019), che nel presente giudizio è rappresentata dalla commissione del fatto-reato di induzione indebita a dare utilità e, pertanto, deve essere provata la lesione a danno della Pubblica amministrazione di appartenenza in termini di perdita di prestigio, che costituisce la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso in giudizio la condotta con abuso delle funzioni di consigliere comunale, accertata in sede penale, dimostra una sprezzante volontà di violare le regole di condotta ed i doveri di servizio scaturenti dal rapporto funzionale dei convenuti con il Comune di Campobello di Mazara, riconducibili ai fondamentali principi di legalità, trasparenza ed imparzialità che sempre dovrebbero informare l'azione della Pubblica Amministrazione e dei suoi agenti, a maggior ragione se gli stessi svolgono un mandato elettivo di rilievo politico. Sui convenuti, infatti, quali componenti dell'organo consiliare del Comune di Campobello di Mazara, e, quindi, chiamati a svolgere rilevanti funzioni pubbliche di indirizzo e controllo politico-amministrativo, gravavano specifici doveri giuridici connessi alle funzioni esercitate nel pubblico interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, co. 2, e 98 Cost. e degli artt. 36, 38, 42 e 93, co. 1, D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La natura e la gravità delle condotte illecite dei convenuti e la conseguente diffusione della notizia sia all'interno dell'Ente locale di appartenenza sia all'esterno nell'opinione pubblica, in considerazione del fatto che l'esecuzione dei provvedimenti cautelari adottati dall'A.G. ha portato alla sospensione degli stessi dalla carica di consigliere comunale e che i fatti e le relative vicende giudiziarie penali hanno avuto anche una vasta e prolungata risonanza mediatica, come dimostrato dalle allegazioni prodotte dalla Procura regionale, hanno cagionato al Comune un grave discredito ed una conseguente perdita di fiducia della comunità locale nell'operato degli amministratori che li rappresentavano.

I cittadini del Comune di Campobello di Mazara, che avevano eletto i due consiglieri comunali affinché gli stessi, quali componenti del relativo organo di governo, curassero gli interessi generali della comunità e ne promuovessero lo sviluppo senza alcuna interferenza di interessi particolari e illeciti, a seguito delle condotte oggetto del presente giudizio hanno vissuto sicuramente una incrinatura del senso di affidamento e di appartenenza al loro Comune, il quale rappresenta l'Ente pubblico territoriale di maggiore prossimità.

Sulla scorta di tutti i richiamati elementi emergenti dalla documentazione in atti prodotta dalla Procura regionale e dai fatti notori di comune esperienza, questo Collegio ritiene esistente, pertanto, il danno all'immagine cagionato al Comune di Campobello di Mazara dalle condotte illecite commesse dai convenuti.

5. Attesa la fondatezza della domanda attorea per il danno all'immagine nell'"an", il Collegio deve ora procedere alla determinazione del "*quantum*" dello stesso per il quale la prospettazione della Procura regionale non risulta

interamente condivisibile.

La domanda attorea nella quantificazione del danno all'immagine cagionato al Comune di Campobello di Mazara richiama come soglia minima di rigore la disciplina normativa dell'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, la quale ha introdotto il criterio presuntivo, che ammette prova contraria, del c.d. *duplum* o raddoppio tangenziale, per cui il danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione si presume pari al doppio del denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dall'agente pubblico.

Osserva il Collegio che la norma in questione non è applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in quanto le condotte contestate sono anteriori all'entrata in vigore della richiamata norma, reputata dalla prevalente giurisprudenza contabile norma di natura sostanziale e, di conseguenza, applicabile solo alle condotte posteriori, anche se il giudicato su tali condotte sia successivo alla vigenza di tale legge (C. conti, Sez. giur. Reg. siciliana, nn.169/2020, 290/2020, 75/2017; C. conti, Sez. giur. Lombardia, nn. 36/2020, 174/2016 e 32/2016, C. conti, Sez. giur. I Appello n. 121/2018, C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 35/2017; C. conti, Sez. giur. Abruzzo n. 26/2015; C. conti, Sez. giur. Friuli V.G., n. 7/2015).

Di tale approdo interpretativo sembra essere cosciente anche la Procura attrice, che nella quantificazione del danno fa anche riferimento ad una valutazione secondo equità.

Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione del danno all'immagine subito dal Comune di Campobello di Mazara deve avvenire sulla base di una

valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., analizzando in concreto le singole condotte illecite e, al fine di evitare soluzioni arbitrarie, utilizzando i seguenti criteri individuati dalla univoca giurisprudenza contabile (cfr. *ex plurimis*, C. conti, SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003):

1. di natura *oggettiva* relativi alla oggettiva gravità del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'illecito, alla eventuale reiterazione dello stesso e all'entità dell'eventuale arricchimento
2. di natura *soggettiva* relativi al ruolo rivestito dall'agente pubblico nell'ambito della Pubblica Amministrazione di appartenenza
3. di natura *sociale* relativi alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e anche all'interno della stessa Pubblica Amministrazione di appartenenza, all'eventuale *clamor fori* ed alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai *mass media*.

Con riferimento agli indicatori di natura oggettiva, rileva questo Collegio che il concorso in induzione indebita a ricevere tre assegni bancari per un valore complessivo di euro 21.000,00 da parte dei due convenuti nella qualità di consiglieri comunali nei confronti di un imprenditore privato, indotto a pagare al fine di superare gli ostacoli frapposti dal consiglio comunale di Campobello di Mazara all'approvazione di un progetto di variante di una lottizzazione edilizia presentata dallo stesso per costruire una struttura alberghiera, costituiscono condotte che si allontanano in maniera macroscopica dai doveri richiesti ad un agente pubblico che svolge un mandato politico in rappresentanza della comunità amministrata e, quindi, si presentano caratterizzate da rilevante gravità.

Con riferimento all'utilità illecitamente percepita dai convenuti, la stessa

a procacciare gli incontri fra l'imprenditore e il _____ durante i quali si è

manifestata la richiesta indebita di denaro, e poi a ricevere la busta con i tre

assegni da consegnare al]

In considerazione del diverso contributo causale alla condotta delittuosa e del

fatto che le vicende giudiziarie penali del _____ si sono prolungate fino

alla Cassazione, alimentando un maggiore *clamor fori*, il Collegio ritiene che

debba essere considerato diverso l'apporto causale dei convenuti al danno

all'immagine cagionato al Comune di Campobello di Mazara, come anche è

stato chiesto dalla Procura attrice.

Per quanto concerne, infine, gli indicatori di natura sociale, si evidenzia che

la Procura regionale ha prodotto diversi articoli di stampa, comparsi su

giornali cartacei di ampia tiratura e su testate *on-line*, da cui si evince la notizia

dell'arresto dei due consiglieri comunali e delle successive vicende

giudiziarie.

La divulgazione dei fatti criminosi e la particolare eco avuta dagli stessi

risultano certamente idonee a determinare seri danni alla credibilità ed al

prestigio del Comune di Campobello di Mazara.

6. In conclusione, a seguito delle considerazioni sopra esposte il Collegio

ritiene equo rideterminare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il danno all'immagine

chiesto nell'atto di citazione dalla Procura regionale in complessivi euro

42.000,00 (quarantaduemila), di cui euro 27.000,00 (ventisettemila) a carico

di _____, ed euro 15.000,00 (quindicimila) a carico di _____

Rileva, peraltro, questo Collegio che la valutazione equitativa del danno

all'immagine così determinata coincide con il già richiamato criterio

automatico di valutazione del danno nel doppio della utilità conseguita, introdotto dalla L. 190/2012, il quale, pur non essendo autonomamente e doverosamente applicabile nella sua coartante portata presuntiva ai fatti del presente giudizio in quanto, come già detto, le condotte materiali all'origine del danno all'immagine arrecato al Comune di Campobello di Mazara sono anteriori all'entrata in vigore della richiamata previsione, astrattamente rappresentano comunque un possibile criterio ragionevole, pur non vincolante, di valutazione del danno all'immagine anche con riferimento ai fatti verificatisi prima della vigenza del novello parametro.

Il Collegio ritiene, quindi, che nella valutazione equitativa condotta con riferimento ai richiamati indicatori l'utilizzo di tale parametro sia pienamente ragionevole.

Dette somme sono da ritenersi comprensive di rivalutazione monetaria.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore Regionale:

- dichiara la contumacia dei convenuti

- accerta la responsabilità amministrativa a titolo di danno all'immagine del Comune di Campobello di Mazara dei

e

- condanna, in favore del Comune di Campobello di Mazara,
al pagamento della somma di euro 27.000,00 e
al pagamento della somma di euro 15.000,00. Le
suddette somme sono da ritenersi comprensive di rivalutazione
monetaria e saranno aumentate degli interessi legali decorrenti dalla
data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo
integrale
- condanna in solido
al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in
euro 291,18.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 01 luglio 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Gaspere Rappa)

(Guido Carlino)

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 luglio 2020

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente